

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 38-6090

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, articolo 8. Aggiornamento dell'albo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, istituito con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2005, n. 52-14982.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Richiamato l'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (*Disposizioni in materia di tasse automobilistiche*), che dispone l'assoggettamento alla tassa di circolazione in misura fissa per le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione (comma 1) e l'estensione del medesimo beneficio ai veicoli che, avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati (comma 2);

richiamata la propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54-11659, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le modalità di attuazione della predetta norma, ed in particolare i punti 3, 4, 5 e 6 che attribuiscono alla Giunta regionale il potere di individuare, fra gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere, pubbliche o private, che operino prevalentemente od esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, altri soggetti, diversi dall'ASI, dalla FMI e dai registri storici delle case automobilistiche, già abilitati per effetto del punto 2 del dispositivo della medesima deliberazione, abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23/2003, iscrivendoli in un apposito albo da aggiornare annualmente sulla base delle richieste di iscrizione eventualmente pervenute, delle eventuali rinunce e delle eventuali dichiarazioni di inidoneità;

richiamata la propria deliberazione 7 marzo 2005, n. 52-14982, istitutiva del predetto albo;

visti il verbale 10 giugno 2013 delle operazioni della commissione di valutazione di cui alla già citata deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54-11659, e nominata con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 64-12961, dal quale risulta che:

- a) alla data del 30 aprile 2013, e pertanto nel termine prescritto, è pervenuta la seguente domanda di iscrizione: 1) AUTOMOBILE CLUB NOVARA, con sede in 28100 Novara (No) alla via Rosmini 36, datata 4 ottobre 2012, spedita l'8 ottobre 2012, pervenuta e registrata al protocollo il 9 ottobre 2012 al n. 15228;
- b) la predetta richiedente risulta essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma;
- c) la commissione ha espresso parere favorevole all'iscrizione nell'albo previsto ai punti 3 e 4 della deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, del soggetto di cui al punto a);

constatata la regolarità delle operazioni compiute dalla commissione, da ritenersi conformi alla lettera ed allo spirito delle norme applicate, e ritenuto di poter accogliere i pareri espressi dalla medesima;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di iscrivere nell'albo dei soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, in conformità ai pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui alla propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54-11659, e nominata con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 64-12961, contenuti nel verbale 10 giugno 2013 della medesima, i seguenti soggetti, che sono risultati essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma ed hanno dimostrato di possedere i requisiti tecnici e professionali ritenuti essenziali ai fini delle attività che saranno abilitati a svolgere:

1) AUTOMOBILE CLUB NOVARA, con sede in 28100 Novara (No) alla via Rosmini 36;

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)